



0006133-07/03/2013-SCCLA-Y31PREV-A


 MINISTERO della SALUTE
 Dipartimento della Sanità Pubblica
 Ufficio Centrale di Epidemiologia e Prevenzione
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

13 FEB 2013

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Corte dei conti
 UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
 DEL MIUR, MIBAC
 MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

25 MAR 2013

Reg. 3 foglio 359

Cons. Rinaldo VENTRE

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che indica i criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

VISTO l'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che riserva una quota pari al trenta per cento all'Ufficio della consigliera nazionale di parità destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività e ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al successivo articolo 19;

VISTO l'articolo 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle Regioni, suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al successivo comma 4;

VISTO l'articolo 17, comma 2, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera n), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che stabilisce che, nei limiti della disponibilità del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 2;

VISTO l'articolo 17, comma 5, secondo cui la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto e che in alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta e ove l'ufficio di consigliere o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2;

VISTO

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 che ha assegnato al capitolo 3971 "Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità" una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2012 pari ad euro 1.100.364,00 che, al netto della riduzione di euro 20.891,00 in applicazione dell'articolo 12, comma 11-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e di euro 21.001,00 in applicazione dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del medesimo decreto-legge, nonché dell'accantonamento di euro 64.887,00 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, a copertura degli oneri derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, risulta pari ad euro 993.585,00;

RITENUTO

di dover procedere alla ripartizione tra le Regioni del settanta per cento delle risorse disponibili per l'annualità 2012, pari a euro 695.509,50;

VISTO

l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario; ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 "Ripartizione delle riduzioni statali tra le Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" che recepisce la





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

proposta formulata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010;

VISTO

l'articolo 12, comma 11-*septies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010;

RITENUTO

di dover procedere alla ripartizione tra le Regioni a statuto speciale dell'importo di euro 268.502,80, risultante dall'importo destinato alle stesse nell'anno 2010, decurtato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 per tener conto della quota non più spettante a Trento e Bolzano, nonché in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

RITENUTO

di dover procedere alla ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario della restante somma pari ad euro 427.006,70;

CONSIDERATO

l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- RITENUTO** altresì di dover fissare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 2, lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, l'indennità mensile delle consigliere regionali e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente;
- RITENUTO** inoltre di dover determinare, per l'annualità 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente il numero massimo di permessi non retribuiti nonché l'indennità e in alternativa l'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratore autonomo o libero professionista l'indennità nella misura complessiva annua;
- TENUTO CONTO** della proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2012 tra le Regioni, approvata nella riunione del 20 giugno 2012 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- VISTO** l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (15 agosto 2012) ai componenti della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2010, non spetta alcun emolumento o indennità;
- VISTA** la delega di funzioni in materia di pari opportunità conferita al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dal Presidente del Consiglio ed approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre 2011;
- ACQUISITO** il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 20 dicembre 2012;





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DECRETA

Art. 1

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la quota di euro 695.509,50 pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul cap. 3971 per l'annualità 2012, è destinata alle Regioni ed è suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Relativamente all'anno 2012, il numero massimo di permessi non retribuiti nonché l'indennità per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente lavoratrice/ore dipendente e in alternativa l'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e l'indennità nella misura complessiva annua ove lavoratore autonomo o libero professionista sono fissate come da tabella n. 2A allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1. Relativamente all'anno 2012, l'indennità mensile attribuita alle consigliere e consiglieri di parità regionali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 180,00 e euro 90,00 come da allegata tabella 2B e quella attribuita alle consigliere di parità provinciali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 144,00 ed euro 72,00 come da allegata tabella 2C.
2. Il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 4

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 con il supporto dell'ISFOL.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione pubblicità legale.

Roma, 1/2/13

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
CON DELEGA ALLE
PARI OPPORTUNITA'

Walter Veltroni

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Giuseppe Napolitano



IL DIRIGENTE
Dott. Enrico Bauzulli





Tabella N.1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

(Art. 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Ripartizione Risorse 2012

Regioni	Pesì	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Punteggio complessivo	Riparto
		0,40	0,16	0,17	0,17	0,10		
PIEMONTE		7,41	7,56	7,84	9,01	3,73	7,41	38.087,94
VALLE D'AOSTA		0,93	0,21	0,15	0,28	6,20	1,10	17.390,37
LOMBARDIA		11,11	16,47	13,03	19,57	3,23	12,94	66.533,67
VENETO		6,48	8,16	6,11	9,68	5,45	7,13	36.624,94
FRIULI VENEZIA GIULIA		3,70	2,10	1,58	2,43	2,42	2,74	43.513,34
LIGURIA		3,70	2,84	2,15	3,09	8,19	3,65	18.739,93
EMILIA ROMAGNA		8,33	7,46	5,90	9,55	5,45	7,70	39.564,33
TOSCANA		9,26	6,44	5,79	7,27	6,52	7,61	39.095,84
UMBRIA		1,85	1,55	1,44	1,72	7,44	2,27	11.671,75
MARCHE		4,63	2,68	2,65	3,08	3,14	3,57	18.340,37
LAZIO		4,63	9,68	10,51	10,38	3,20	7,27	37.371,97
ABRUZZO		3,70	2,28	2,43	2,19	10,05	3,64	18.694,57
MOLISE		1,85	0,55	0,55	0,45	10,90	2,09	10.730,68
CAMPANIA		4,63	9,57	12,16	5,58	0,00	6,40	32.889,94
PUGLIA		5,56	6,83	8,63	4,58	3,31	5,89	30.282,18
BASILICATA		1,85	0,99	1,05	0,75	8,11	2,02	10.362,88
CALABRIA		4,63	3,36	3,41	2,34	1,37	3,51	18.015,71
SICILIA		8,33	8,43	10,39	5,38	3,45	7,71	122.296,42
SARDEGNA		7,41	2,84	4,23	2,67	7,86	5,38	85.302,67
TOTALE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	695.509,50

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile di 15 anni e oltre (fonte: Istat Rilevazione sulle forze lavoro 2011)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (fonte: Istat Rilevazione sulle forze lavoro 2011)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (fonte: Istat Rilevazione sulle forze lavoro 2011)

(E) Indicatore capacità di spesa 2011 (fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Monitoraggio del fondo per le attività Consigliere/i di parità, 2011)

Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice: $[0,40 \cdot (A) + 0,16 \cdot (B) + 0,17 \cdot (C) + 0,17 \cdot (D) + 0,10 \cdot (E)]$

Il riparto finale è ottenuto applicando al punteggio finale i coefficienti 0,74 alle Reg.Ord. e 2,28 alle Reg.Spec. (punteggio complessivo reg. :100 x coeff x importo complessivo fondo)



Tabella N. 2 A

Permessi e indennità Consiglieri/e Nazionale
(ex art. 17, comma 5, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 30% del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità (come stabilito dall'art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 198/2006)

Annualità 2012

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	PERMESSI NON RETRIBUITI	50 ore mensili medie
	INDENNITA' ANNUA	€ 10.000,00
LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	INDENNITA' COMPLESSIVA ANNUA	€ 10.000,00
		Ristoro retribuzione perduta (da definire in relazione alla retribuzione del dipendente)
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I	INDENNITA' ANNUA	€ 10.000,00



Tabella N. 2B

Indennità mensile Consiglieri/e Regionale *
(ex art. 17, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (come stabilito dall'art. 18 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 198/2006)

ANNUALITA' 2012

Indennità mensile Consiglieri/e regionale effettiva/o	€ 180,00 lordi
Indennità mensile Consiglieri/e regionale supplente	€ 90,00 lordi

* nei limiti della disponibilità del Fondo



Tabella N. 2C

Indennità mensile Consiglieria/e Provinciale*
(ex art. 17, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (come stabilito dall'art. 18, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 198/2006)

ANNUALITA' 2012

Indennità mensile Consiglieria/e provinciale effettiva/o	€ 144,00 lordi
Indennità mensile Consiglieria/e provinciale supplente	€ 72,00 lordi

*nei limiti della disponibilità del fondo